

Roma, 30 luglio 2009



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti  
del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo 456  
00145 Roma*

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

Prot. 25/I/0010993

Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – CIGS in deroga e obbligo di assistenza da parte delle Associazioni datoriali di categoria.

Codesto Consiglio Nazionale ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta interpretazione delle previsioni normative che disciplinano la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, in relazione ad altre fonti di natura pattizia che introducono ulteriori obblighi in capo ai datori di lavoro che intendono avvalersene.

In particolare il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro evidenzia una “conflittualità” tra le previsioni di legge e quelle contenute nel “*Protocollo Linee Guida per l'applicazione dell'Accordo 30 marzo 2009 sulla CIGS in deroga*” sottoscritto il 19 maggio u.s. e adottato dalla Regione Veneto, che sembrerebbero introdurre “*un vero e proprio obbligo*” in capo alle imprese che vogliono fruire degli ammortizzatori in deroga di farsi assistere e/o rappresentare dalle associazioni di categoria, nell'ambito della procedura da espletarsi obbligatoriamente prima dell'inoltro della relativa domanda alla Regione.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'Occupazione, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo va considerato che, dall'esame delle fonti normative che disciplinano le procedure per accedere alla concessione dei trattamenti integrativi (art. 2, comma 36, L. n. 203/2008; art. 19, L. n. 2/2009 di conversione del D.L. n 185/2008; art. 7 *ter*, L. n. 33/2009; L. n. 164/1975; L. n. 223/1991) non si rinvencono disposizioni contenenti obblighi di assistenza o rappresentanza posti a carico dell'imprenditore. Del resto, ove il Legislatore avesse imposto tali obblighi, si sarebbero potuti evidenziare profili di criticità sul piano costituzionale, per contrasto con l'art. 39 della Costituzione e, in particolare, con il c.d. diritto di libertà sindacale “negativa”.

L'art 5 della L. n. 164/1975, in particolare, per l'espletamento della procedura di consultazione sindacale si limita a sancire che “*nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che*

*rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva, l'imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione ed il numero dei lavoratori interessati".*

Anche il comma 2 dello stesso articolo, con riguardo all'esame congiunto, opera un riferimento esclusivamente all'imprenditore ed agli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente.

Per quanto attiene, invece, alla procedura da esperirsi nell'ipotesi di richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'art 2 della L. n. 223/1991 al comma 1 dispone che *"è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'art 1 comma 2, da parte del CIPI per la durata prevista nel programma medesimo"* e nei commi successivi, che regolamentano l'ulteriore articolazione della procedura, non si riscontrano indicazioni contenenti obblighi di assistenza da parte delle organizzazioni sindacali di categoria.

Inoltre l'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 218/2000, che costituisce la fonte regolamentare del procedimento per la CIG straordinaria, correttamente prevede che l'esame congiunto venga attivato dall'imprenditore direttamente o per il tramite dell'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato.

Dal complesso normativo sopra citato non si rinviene pertanto alcun obbligo gravante sull'impresa di farsi assistere dalle associazioni di categoria, per cui la comunicazione di avvio della procedura può essere effettuata dall'impresa senza l'assistenza dell'associazione datoriale e quest'ultima non deve intervenire necessariamente, a pena di invalidità della procedura, nella fase del confronto sindacale né necessariamente sottoscrivere l'accordo sindacale con le organizzazioni dei lavoratori.

È in questo quadro regolatorio che va inserita la problematica di carattere ermeneutico concernente il rapporto tra normativa di carattere generale ed i contenuti di eventuali *linee guida o protocolli regionali* – nel caso di specie il *"Protocollo Linee Guida per l'applicazione dell'Accordo 30 marzo 2009 sulla CIGS in deroga"* – che disciplinano ulteriori aspetti, anche di carattere procedimentale, in ordine alla concessione dei trattamenti in deroga.

Al riguardo non possono che richiamarsi i principi generali di carattere ermeneutico – applicabili anche a fonti di natura pattizia – secondo i quali, a fronte di due possibili interpretazioni, l'una conforme e l'altra non conforme al quadro costituzionale, si debba necessariamente seguire la prima e cioè quella che risulta compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento.

In particolare i contenuti del Protocollo dedicati alla procedura di consultazione sindacale ai fini della richiesta di intervento della CIGS in deroga, ivi compresi quelli riferiti al settore artigiano, non possono interpretarsi come una automatica introduzione dell'obbligo di assistenza delle associazioni datoriali quale requisito essenziale ai fini del valido espletamento delle procedure di Cassa integrazione.

Dalle considerazioni sopra esposte appare pertanto corretto ritenere che sia "facoltà" dell'impresa richiedente gli ammortizzatori in deroga optare per l'assistenza dell'associazione di categoria o prescindere in sede di procedura per la concessione del trattamento.

**DIRETTORE GENERALE**  
(f.to Paolo Pennesi)